

COMUNE DI BIENNO

(Provincia di Brescia)



Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

TARES

*Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n 21 in data 24.06.2013;*

*Variato con deliberazione
del Consiglio Comunale n 43 in data 27.09.2013;*

INDICE

- Art. 1. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
- Art. 2. Gestione dei rifiuti e loro assimilazione
- Art. 3. Soggetto attivo
- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 9. Superficie degli immobili
- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16. Scuole statali
- Art. 17. Tariffa giornaliera
- Art. 18. Tributo provinciale
- Art. 19. Riduzioni tariffarie
- Art. 20. Riduzioni per il recupero
- Art. 21. Riduzioni per utenti fuori zona di raccolta e servizio irregolare
- Art. 22. Agevolazioni
- Art. 23. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 24. Maggiorazione per i servizi indivisibili - Presupposto
- Art. 25. Maggiorazione per i servizi indivisibili - Aliquote.
- Art. 26. Obbligo di dichiarazione
- Art. 27. Poteri del Comune
- Art. 28. Accertamento
- Art. 29. Riscossione
- Art. 30. Sanzioni
- Art. 31. Interessi
- Art. 32. Rimborsi
- Art. 33. Somme di modesto ammontare
- Art. 34. Contenzioso
- Art. 35. Diritto di interpello
- Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 37. Clausola di adeguamento
- Art. 38. Disposizioni transitorie
- Art. 39. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

all. A: Categorie di utenze non domestiche

Articolo 1 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito nel Comune di Bienno il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa di riferimento è applicata in base a quanto disposto dallo articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge 214 del 2011 e rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Gestione dei rifiuti e loro assimilazione

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione individuate nel Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 12.04.2010.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) locali, i manufatti che fanno volumetria, così che per la costruzione dei quali è necessario il preventivo rilascio di un provvedimento amministrativo comunale, risultando comunque il tributo applicabile anche per i fabbricati abusivi, colpendo l'obbligazione tributaria la situazione di fatto.

Sono da considerarsi locali le tettoie.

b) aree scoperte, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie e gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, non aventi carattere accessorio o pertinenziale di locali tassati, posto che queste non sono suscettibili in via ordinaria di produrre rifiuti urbani o assimilati.

Per le aree scoperte la presunzione opera unicamente per quelle ove di regola si producono rifiuti, intendendosi per tali le aree sulle quali si svolge l'attività principale del contribuente atta a produrre autonomamente e apprezzabilmente rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali coperti o ad attività complementari.

Si ritengono rilevanti le aree scoperte utilizzate nello stesso modo di quelle coperte, quali ad esempio:

- le aree destinate alla vendita o alla somministrazione, i campeggi e le aree di sosta dei camper, i distributori di carburante, gli stabilimenti balneari, le aree di sosta attrezzate, le aree di carico e scarico, le aree di divertimento, i punti di ristoro all'aperto, i parcheggi a pagamento, i depositi a movimentazione ordinaria, tutte le superfici che abbiano una destinazione specifica a servizio dell'attività;

c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i cortili, i giardini e i parchi. Restano soggette alla tassa le aree scoperte operative delle utenze non domestiche già indicate nella lettera b) del presente articolo;

- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Pertanto sono soggetti alla tassa i locali tenuti a disposizione anche se normalmente vuoti e chiusi ma comunque utilizzabili.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, pertanto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Qualora l'utilizzo si protragga per più di una annualità, anche per le occupazioni di cui all'art. 19 comma 1, il tributo può essere versato o richiesto anche all'utilizzatore.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) i locali ed aree, compresi quelli a destinati a civile abitazione con relative pertinenze che risultino non immediatamente utilizzabili, vuoti e chiusi, pertanto privi di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete di energia elettrica, calore, gas, che risultino quindi vuoti e in obiettive condizioni di non utilizzabilità immediata nel corso dell'anno. E' possibile per il contribuente autocertificare detta situazione.

b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo in cui si svolgono i lavori;

c) locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del gestore del servizio;

d) le aree scoperte non presidiate, se non via eccezionale, dall'uomo, quali ad esempio:

- aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, aree in stato di abbandono, le aree a verde, le superfici destinate ad attività competitive o ginniche, le aree adibite in via esclusiva al transito, i depositi a movimentazione sporadica, i parcheggi non a pagamento.

2. Le circostanze di cui ai periodi precedenti comportano la non assoggettabilità alla tassa a condizione che siano:

- indicate nella denuncia originaria o di variazione;

- riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili;

- riscontrabili da idonea documentazione reperibile d'ufficio o fornita, anche su richiesta, dal contribuente.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quei locali o quelle aree, o loro porzioni, dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola,

ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali anche pericolosi, o comunque rifiuti non assimilabili agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti. L'esclusione della superficie diviene rilevante anche per il calcolo della maggiorazione per la copertura dei costi indivisibili.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa le superfici degli insediamenti industriali o artigianali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni che comportano di regola la formazione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, porzioni rilevabili dalla presenza di impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Sono al contrario soggette a tassazione tutte le restanti superfici, anche se facenti parte di un unico locale, come i locali destinati ad ufficio, magazzino, mensa, spogliatoio, servizi in genere, aree di transito, stoccaggio di materie prime, semilavorati o prodotti finiti e comunque tutte le superfici non escluse.

3. Le circostanze di cui ai periodi precedenti comportano l'esclusione dal tributo a condizione che siano:

- indicate nella denuncia originaria o di variazione;
- riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili;
- riscontrabili da idonea documentazione reperibile d'ufficio o fornita, anche su richiesta, dal contribuente, dalla quale si evinca oltretutto che lo smaltimento è avvenuto presso imprese abilitate.

Art. 9 - Superficie degli immobili

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 applicata fino al 31.12.2012. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 10 – Costo di gestione

1. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

2. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio e portata in detrazione ai relativi costi .

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. Ai costi indicati nel piano finanziario sostenuti dal gestore del servizio sono aggiunti i costi operativi di gestione, i costi comuni e i costi d'uso del capitale sostenuti direttamente dal Comune inerenti le fasi del servizio da esso espletate

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

3. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica prevista dall'art. 4, comma 2, DPR 158/1999 e dall'art. 14 comma 17 del DL 201/2011 attraverso l'abbattimento o il rimborso di una percentuale della parte variabile della tariffa. La modalità di ripartizione tra le due categorie è stabilita nel piano finanziario.

Art. 13 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione delle superfici. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore dei locali.
2. L'obbligazione termina il giorno in cui cessa l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali tassati. Nel corso dell'anno di cessazione si ha diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal giorno successivo in cui ha avuto fine detta situazione sempreché sia stata presentata denuncia di cessazione debitamente accertata entro i termini indicati nell'art. 26. In caso contrario l'abbuono del tributo decorre dal giorno in cui è stata presentata la citata denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo è dovuto per l'intero anno. Il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri, entro due mesi dalla ricezione dell'avviso di pagamento relativo all'anno successivo la data di cessazione, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il tributo sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o di accertamento d'ufficio.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo, le variazioni delle condizioni di tassabilità decorrono dall'anno successivo l'evento ad eccezione di quelle imputabili al cambio di destinazione d'uso, variazione della superficie tassabile, errore materiale del contribuente, che producono i loro effetti:
 - a. dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione delle superfici se le variazioni comportano un aumento della tassa;
 - b. dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di variazione se le variazioni comportano una diminuzione della tassa.

Art. 14 -Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2. all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, prendendo a riferimento il coefficiente minimo ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose, salvo che espressamente non sia riportato nella delibera di approvazione delle tariffe un coefficiente in misura superiore.
3. Il numero componenti il nucleo familiare da tenere in considerazione per il calcolo della tariffa è quello risultante, per le persone fisiche residenti, dalle iscrizioni anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno a cui le tariffe si riferiscono, salvo un numero maggiore di componenti presenti dichiarati o accertati; sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'occupazione. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo gennaio dell'anno successivo.

4. Devono essere dichiarate dalla famiglia per cui svolgono servizio e quindi aggiunte al numero di componenti il nucleo familiare da tenere in considerazione per il calcolo della tariffa le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, come ad esempio le colf e le badanti.

5. Per le abitazioni occupate da persone non iscritte all'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di Bienno, da persone iscritte all' Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), per gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione dai residenti e per gli immobili non utilizzati ma utilizzabili di cui all'art. 4 comma 4 del presente regolamento, salvo prova contraria posta a carico dello utente, il numero è determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione:

SUPERFICIE DELL'UNITA' IMMOBILIARE	NUMERO PERSONE CORRISPONDENTI
Da 000 a 069	1
Da 070 a 099	2
Da 100 a 129	3
Da 130 a 169	4
Da 170 a 199	5
Da 200 a oltre	6

6. Non entrano a far parte della “superficie dell'unità immobiliare” al fine della determinazione del numero di persone corrispondenti, le superfici delle pertinenze indicate separatamente in dichiarazione. Nell'applicazione della tariffa alle stesse vengono imputate un numero di persone uguali a quelle assegnate all'abitazione.

7. Ai locali tenuti a disposizione e di fatto non utilizzati ma comunque utilizzabili di cui all'art. 4 comma 4 del presente regolamento si applica, considerata la presunzione di minore produzione di rifiuti, solo la parte fissa della tariffa. Resta inteso che la maggiorazione per i servizi indivisibili si applica per intero.

8. Sono considerate utenze domestiche quelle destinate a bed and breakfast. Il numero componenti il nucleo familiare da tenere in considerazione per il calcolo della tariffa è quello risultante dall'applicazione della tabella di cui al comma 5 del presente articolo. Si applica la riduzione di cui all'art. 19 comma 1 lettera a).

Art. 15 -Tariffa per le utenze non domestiche.

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A sulla base delle tabelle allegate al DPR 158/99. I coefficienti delle tabelle sopra indicate si intendono determinati nella misura minima, salvo che espressamente non sia riportato nella delibera di approvazione delle tariffe un coefficiente in misura superiore.

Nel caso di attività non contemplate nello elenco la categoria è provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l'attribuzione definitiva è poi confermata con provvedimento del Consiglio Comunale.

Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento del soggetto attivo, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.

Viene attribuita per analogia la categoria 4 alle seguenti attività:

- magazzino senza vendita diretta al pubblico, come ad esempio quelli utilizzati da rappresentanti o agenti di commercio;
- locali per deposito automezzi (box) per l'attività di autotrasporto e autonoleggio
- locali utilizzati esclusivamente come deposito in cui non vi sia accesso al pubblico e all'interno dei quali non siano svolte lavorazioni. (esempio magazzini per il deposito di materiale edile).

Detti locali devono essere gli unici occupati dalla Ditta nel Comune e pertanto non devono essere pertinenziali di altri locali già tassati o tassabili in altre categorie.

- locali tenuti a disposizione e di fatto non utilizzati ma comunque utilizzabili di cui all'art. 4 comma 4 del presente regolamento;

Viene attribuita per analogia la categoria 8 alle seguenti attività:

- palestre;
- centri estetici;

Viene attribuita per analogia la categoria 15 alle seguenti attività:

- lavorazioni artigianali di trasformazione di beni per conto terzi;
- pizzerie da asporto

Viene attribuita per analogia la categoria 21 alle seguenti attività:

- locali utilizzati esclusivamente come sala giochi.

2. Per le utenze non domestiche la tariffa è unica anche per i locali pertinenziali o accessori e per le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale, anche se nell'esercizio dell'attività sussistono superfici con diverse destinazioni d'uso. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici nelle quali si svolge attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate annualmente dal Comune.

3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata. Non si rendono applicabili a dette superfici le riduzioni previste dall'articolo 19 comma 1.

4. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza, salvo che espressamente non sia riportato nella delibera di approvazione delle tariffe un coefficiente in misura superiore.

5. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza, salvo che espressamente non sia riportato nella delibera di approvazione delle tariffe un coefficiente in misura superiore.

6. Ai locali tenuti a disposizione e di fatto non utilizzati ma comunque utilizzabili di cui all'art. 4 comma 4 del presente regolamento si applica, considerata la presunzione di minore produzione di rifiuti, solo la parte fissa della tariffa. Resta inteso che la maggiorazione per i servizi indivisibili si applica per intero.

Art. 16 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 17 – Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni od equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente (anche non ricorrentemente), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tares in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e per tipologia qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, nei termini e con le modalità previste per il versamento dello stesso canone.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

7. Per i venditori ambulanti e del mercato settimanale vengono utilizzate come base di calcolo le stesse tariffe deliberate per le utenze non domestiche di cui all'art. 15 del presente regolamento.

8. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni, le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento ad eccezione di quelle previste per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche ad uso stagionale o non continuativo.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili, da applicarsi in modo proporzionale ai giorni di occupazione ed ai mq. occupati.

18 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili.

Art. 19 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa unitaria è ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- b) locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazioni, ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 gg.
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

2. Per i residenti la riduzione è applicabile solo se il contribuente risulta già intestatario di una utenza domestica per la quale viene corrisposto il tributo e l'unità immobiliare per la quale è richiesta la riduzione è diversa da quella di residenza.

Per coloro che trasferiscono la residenza in altro comune le condizioni di cui al punto a) devono essere sempre comprovate dalle risultanze dell' Anagrafe della Popolazione Residente. Pertanto, sino ad avvenuta cancellazione dalla stessa, le riduzioni, benché dichiarate, non sono applicate. Per coloro che trasferiscono la residenza all'estero la prova è data anche dalla contestuale iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) del Comune di Bienno. Tali condizioni devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione la quale dovrà contenere inoltre la dichiarazione di non voler cedere l'unità abitativa, lasciata a disposizione, in locazione od in comodato.

3. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione con effetto, in quest'ultimo caso, dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione. Le riduzioni sono applicabili anche alla tassa calcolata ai sensi dell'articolo 21 comma 2.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro i termini di cui all'art. 26 il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1 lettera a), b) e c); in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste dal presente regolamento per l'omessa denuncia di variazione.

5. Alle utenze domestiche sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. A tal fine agli utenti che dimostrino il possesso di un bio-composter e di aver auto smaltito la frazione organica, si applica, a consuntivo, un contributo a parziale rimborso del tributo pari al massimo al 15% della parte variabile della tariffa. La percentuale di riduzione è stabilita annualmente in base alle disponibilità di bilancio e fissata nella delibera tariffaria. Per le modalità di richiesta del contributo si rimanda alla delibera di Giunta Comunale n. 83 del 13.07.2009;

Art. 20 - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. Per riduzione si intende il rimborso a consuntivo della quota spettante.

2. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle

quantità di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Il rimborso non può essere superiore al 20 per cento della parte variabile del tributo, deducendo dall'importo complessivo del tributo le voci di costo imputabili alla parte fissa ai sensi del DPR 158 del 1999, dovute per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

Art. 21 - Riduzioni per utenti fuori zona di raccolta e servizio irregolare

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato in regime di privativa, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le modalità di raccolta, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al Regolamento del servizio di nettezza urbana adottato dal Comune di Bienno.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa per i locali e le aree situati ad una distanza di oltre 500 metri dal limite della zona in cui il servizio viene effettivamente espletato. Detta situazione deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione.
3. Gli occupanti o detentori di insediamenti situati fuori dall'area di raccolta definita nel Regolamento del servizio di nettezza urbana sono comunque tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di raccolta, conferendo i rifiuti nei contenitori o nei punti di raccolta più prossimi all'insediamento. La distanza sopraindicata è determinata in base al più breve percorso stradale o pedonale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita a partire dall'esterno della propria superficie detenuta.
4. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 22 – Agevolazioni

1. Oltre alle esclusioni dal tributo ed alle riduzioni già previste dal presente Regolamento, si applicano le esenzioni e riduzioni di seguito indicate:
 - a. sono esonerate dal tributo le abitazioni principali e relative pertinenze occupate, dai soggetti iscritti nell'elenco, delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte

del Comune. L'esonero di cui trattasi è concesso in base a richiesta dell'ufficio servizi sociali del Comune, ove siano attestate le circostanze che giustificano l'esonero;

- b. sono esentati dal tributo, in quanto ritenuti di estrema utilità sociale, gli immobili utilizzati da o per le seguenti attività:
- i locali utilizzati dall'Ente Morale Scuola dell'Infanzia Santa Geltrude Comensoli, compreso il micro asilo,
 - gli uffici e magazzini comunali,
 - il centro anziani ubicato in locali di proprietà comunale;
 - gli ambulatori medici pubblici,
 - la fucina museo,
 - Museo Etnografico del Ferro (sostituisce fucina museo);
 - Ludoteca ex Fucina Comensoli;
 - Scuola di Forgiatura ex Fucina Franzoni
 - il mulino museo di Via Glere,
 - la biblioteca comunale,
 - la palestra comunale,
 - la casa museo Madre Geltrude Comensoli,
 - l'immobile Simoni Fe' con l'esclusione dell'Ufficio Postale,
 - le associazioni sportive, quali ad esempio calcio, pallacanestro, pallavolo, sci, caccia e pesca e altre presenti sul territorio comunale,
 - il Corpo bandistico musicale e Coro,
 - per lo svolgimento della propria attività dalla Biennese Cooperativa Sociale, dalle Cooperative La Fontana di Piazza, Trapezio, dall'Associazione Igiene Mentale,
 - la Pro Loco,
 - la Casa Parrocchia,
 - il Cinema Teatro dell'Oratorio,
 - l'Associazione Combattenti e reduci, l'Associazione Nazionale Alpini, altre associazioni d'arma,
 - la Scuola Bottega,
 - tutti i locali e le aree utilizzate per la Mostra Mercato, Fiera del Cavallo e altre manifestazioni soggette anche a tributo giornaliero di cui all'art. 17, organizzate o patrocinate dall'amministrazione comunale ad eccezione di locali ed aree scoperte utilizzati per i punti di ristoro o mense che non praticano la raccolta differenziata,
 - gli spogliatoi del centro sportivo di Via Caduti del Lavoro,
 - i luoghi di culto,
 - la casa degli artisti o gli appartamenti utilizzati dagli artisti di proprietà comunale,
 - l'area di sosta dei camper di proprietà comunale ubicata in Via Prati se gestita direttamente dal Comune o da una associazione già citata nel presente elenco,
 - i locali utilizzati dall'associazione Amici di Caterina Comensoli.
- c. per favorire lo sviluppo del centro storico ed evitare che molte realtà commerciali attualmente presenti possano trasferirsi in altre zone, sono esentate per cinque anni, a decorrere dalla data di inizio occupazione, considerando già il periodo in cui le utenze erano soggette a tarsu, tutte le nuove utenze non domestiche che si insedieranno nel centro storico, con esclusione di quelle derivanti da variazione di denominazione sociale, mentre sono ridotte sino ad un massimo del 30% le tariffe applicate alle utenze non domestiche ubicate attualmente nel centro storico con esclusione delle scuole. Il centro storico è quello delimitato nel Piano Regolatore Generale e inteso per Via Fantoni ai numeri civici pari e dispari. La percentuale di riduzione è stabilita annualmente in base alle disponibilità di bilancio e fissata nella delibera tariffaria.

- d. Sono esentate dal pagamento del tributo le persone domiciliate presso le R.S.A. (ex case di riposo). L'esenzione decorre dal giorno di presentazione al Comune del certificato rilasciato dalla Residenza Sanitaria ospitante e cessa nel giorno di dimissioni dalla struttura.
- e. per supportare le utenze nei momenti di congiuntura economica negativa possono essere stabilite riduzioni di tariffa che tengano in considerazione le tariffe ordinarie applicate, eventuali riduzioni già applicate alle utenze e le risorse a disposizione. La somma effettiva potrà essere stabilita annualmente in base alle disponibilità di bilancio e, unitamente alle riduzioni ed alla tipologia di utenze da supportare, sono fissate nella delibera tariffaria.
- f. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Resta fermo l'obbligo del versamento del tributo provinciale a favore della Provincia da parte del Comune.

Art. 23 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 24 – Maggiorazione per i servizi indivisibili - Presupposto

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 16.

Art. 25 - Maggiorazione per i servizi indivisibili - Aliquote.

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

Art. 26 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il trentesimo giorno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali e aree tassabili siti nel territorio del comune. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso l'utente è tenuto a denunciare, entro il termine di cui al comma 1, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree che comporti un diverso ammontare del tributo o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere i dati identificativi del soggetto passivo (dati anagrafici delle persone fisiche o giuridiche intestatari dell'utenza e dei loro rappresentanti legali), i dati identificativi del proprietario dell'unità immobiliare, l'ubicazione dell'utenza con numero civico dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente, la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza, gli identificativi catastali, la superficie delle unità immobiliari dichiarate, per le utenze domestiche il numero di componenti il nucleo familiare, per le utenze non domestiche la categoria relativa all'attività esercitata.

Dovranno inoltre essere indicate le condizioni che possono portare a esenzioni, riduzioni, esclusioni dalla tassa ai sensi del presente Regolamento.

5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante è presentata direttamente agli uffici comunali che rilasciano apposita ricevuta, oppure è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. e si considera presentata il giorno di spedizione, riscontrabile dal timbro postale, oppure ancora inviata in via telematica con posta certificata.

7. Gli uffici del comune o dell'unione di comuni, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, nonché nel caso di variazioni anagrafiche, di residenza, ecc., oltre a trasmettere copia delle stesse all'Ufficio Tributi, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia ai fini dell'applicazione della tassa di cui al presente regolamento, fermo restando l'obbligo dell'adempimento da parte dell'utente, anche in assenza di detto invito esplicito.

Art. 27 - Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 28 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione può essere accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 4.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 29. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento con i quali richiede, per ogni utenza, le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti nei mesi di maggio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di maggio di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora successive norme all'art. 14 del D.L. 201 del 2011 diano la facoltà al Comune di utilizzare ulteriori modalità di riscossione, le stesse sono da considerarsi valide.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 27, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 26.

Art. 30 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Trovano applicazione le cause di esclusione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie.

Art. 31 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura stabilita nel regolamento generale delle entrate.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 33 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo stabilito nel regolamento generale delle entrate, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori all'importo stabilito nel regolamento generale delle entrate per anno d'imposta.

Art. 34 – Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione del tributo comunale di cui al presente regolamento a cui la normativa o la prassi non abbia già dato risposta. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 35 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 36 - Entrata in vigore, norme di rinvio e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la tassa rifiuti solidi urbani.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 37 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 38 - Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 39 - Disposizioni per l'anno 2013

1. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo possono essere stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, il comune può inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso prelievo. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) il comune non può aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c) del presente articolo;

2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 può essere determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013;

3. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento con i quali richiede, per ogni utenza, le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti il 31/10/2013, 30/11/2013 e 31/12/2013, con facoltà di effettuare il pagamento della quota riservata al Comune in un'unica soluzione entro il 31/10/2013. La maggiorazione per i servizi indivisibili è versata unitamente alla seconda rata e pertanto entro il 30/11/2013

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

	Utenze non domestiche - Comuni fino a 5.000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club